

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO SOPRA SOGLIA UE, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI DI FIRENZE ”

GARA N. 7428017- CIG: 78991107C7- CUP: C16J19000050007

Quesito 1:

Per quanto riguarda le opere inerenti la categoria OS18-B, essendo richiesto nel CSA il “Rispetto dei materiali originari, grazie all’impiego di infissi e specchiature vetrate del medesimo colore/finitura” ma non avendo ancora a disposizione il progetto che verrà fornito in sede di sopralluogo, si chiede conferma o meno che i suddetti serramenti esterni siano in alluminio piuttosto che in altri materiali, al fine di individuare correttamente l’impresa qualificata che costituirà ATI con noi e che ci farà delega per il sopralluogo stesso.

Risposta 1:

Come specificato a pag. 4 del CSA, le necessità imprescindibili da soddisfare sono da intendersi nel “Rispetto dei materiali originari [...]”. La scelta dei materiali ed in particolare quella riferita all’alluminio della categoria OS18-B è perciò vincolata a quanto specificato nel progetto a base di gara, per il quale non è consentita modifica.

Quesito 2:

In riferimento agli elaborati consegnati in sede di sopralluogo in data odierna, con la presente si richiede cortesemente la possibilità di ricevere il seguente elaborato in versione editabile (DCF, estensione dei files Primus):

00_XX_CM01_33_COMP METR EST

Risposta 2:

La documentazione facente parte del Progetto Esecutivo sarà consegnata in formato editabile esclusivamente all’aggiudicatario del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze.

Quesito 3:

1) si chiede conferma che in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG2, sia dovuta la

dimostrazione del possesso di adeguata qualificazione SOA da parte del solo consorzio concorrente.

2) si chiede conferma che un consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, partecipante alla procedura di cui in oggetto, possa concorrere per un proprio consorziato, il quale, essendo a sua volta consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, indicherà le imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.

3) si chiede conferma che la categoria scorporabile OG2 classifica I, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria non ricompresa tra le c.d. categorie "S.I.O.S.", possa essere subappaltata al 100% a ditte qualificate, da parte di concorrente che, seppur provvisto di adeguata iscrizione SOA, intenda riservarsi la facoltà di subappaltare l'esecuzione di tali lavorazioni.

Risposta 3:

1) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

2) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

3) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si conferma che la lex specialis di gara contempla la OG2 come specialistica a qualificazione obbligatoria, scorporata, non riconducibile a quelle di cui all'art. 89 comma 11 del Codice, subappaltabile fino al 100% di essa stessa ma entro il limite complessivo del 30% sul totale. Per il resto, si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

Quesito 4:

1) E' possibile delegare al sopralluogo il legale rappresentante di una sola delle consorziate esecutrici che intendono partecipare alla procedura?

2) se la precedente risposta è negativa, quali sono le opzioni possibili? in che modo va formulata la richiesta di sopralluogo?

Risposta 4:

Si risponde in maniera affermativa. Il soggetto che svolgerà il sopralluogo dovrà essere stato delegato da tutti gli operatori economici costituenti il concorrente. La delega dovrà poi essere estesa agli eventuali operatori economici che si aggiungeranno in sede di gara. Si richiamano i contenuti dell'art. 22 del Disciplinare: *"Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere"*.

Quesito 5:

Si chiede se in caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) D.L. 50/2016 e s.m.i., è sufficiente che le certificazioni previste al Criterio D Certificazioni siano possedute dalla Consorziata indicata quale esecutrice dei lavori; Con riferimento all'art. 37 Contenuto della busta B, capitolo D Certificazioni pag. 33 e seguenti del disciplinare di gara, nel caso di partecipazione di un costituendo RTI così composto:

- Mandataria che possiede tutte le certificazioni richieste;
- Mandante (Consorzio Stabile) che assegna ad una consorziata la quale è in possesso di tutte le certificazioni richieste;
- Mandante che possiede soltanto la certificazione ISO 9001

Si chiede se il punteggio possa essere assegnato in misura proporzionale rispetto al possesso delle certificazioni dell'intero raggruppamento.

Risposta 5:

Si invita l'Operatore economico alla lettura delle norme di legge sui consorzi e si richiama quanto previsto all'art. 37 del Disciplinare di gara (pagg. 34-34), relativamente alla disciplina del Criterio D - Certificazioni: *"in caso di concorrenti in forma di RTI, i punti saranno assegnati solo se tutti i membri ne siano in possesso. In caso di consorzio, ove la consorziata indicata per l'esecuzione non ne sia in possesso, dovranno essere forniti documenti di natura contrattuale idonei a comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza. In caso di avvalimento relativo alla certificazione, dal contratto di avvalimento dovrà comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza. Nel caso in cui, in fase di esecuzione, sia riscontrato il contrario, si potrà dare corso alla risoluzione in danno dell'Appaltatore e, in ogni caso, si*

provvederà a darne segnalazione all'ANAC, per utilizzo in gara di documenti e informazioni fuorvianti ed idonei ad incidere sull'esito della gara stessa, con ogni ulteriore conseguenza di legge".

Infine si invitano gli Operatori economici a non anticipare il contenuto dell'offerta, ovvero la esatta modalità di partecipazione, dovendo altrimenti la stazione appaltante disporre l'esclusione.

Quesito 6:

Si può partecipare alla procedura in base al principio di "ASSORBENZA" se si possiede la categoria OG11 classifica IV e la categoria OS28 classifica I e non si possiede invece la classifica IV come previsto dal bando?

Risposta 6:

La stazione appaltante non fornisce chiarimenti sulla normativa vigente. Si invita l'operatore economico alla lettura della normativa applicabile, con particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e al Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 novembre 2016 n. 248, il cui testo si riporta di seguito:

D.P.R. 207/2010 - Art. 79 - Requisiti di ordine speciale

Comma 16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.[..]

D.M. M.I.T. 248/2016 - Art. 3. Requisiti di specializzazione

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

[..]

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Quesito 7:

Si chiede se, in caso si voglia ricorrere al subappalto, si debbano indicare le terne di subappaltatori per ogni categoria omogenea di lavorazioni.

Risposta 7:

Il Disciplinare non prevede l'obbligatoria indicazione di terne di subappaltatori.

Si invita l'operatore economico ad esaminare la normativa applicabile in materia. Si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, il testo dell'art. 105 del d. lgs. 50/2016 risulta il seguente:

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fatto salvo

quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Quesito 8:

in relazione all'art. 16 Subappalto del disciplinare di gara, visto che il bando di gara è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, è sufficiente indicare la propria volontà di ricorrere al subappalto completa delle categorie di lavori, delle attività e della relativa quota percentuale, senza l'indicazione della terna di subappaltatori e quindi di poter depennare la seguente parte della sezione D del modello DGUE Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti.

Risposta 8:

Si veda risposta 7

Quesito 9:

Con riferimento alla procedura in oggetto e al criterio I1 "Logistica di cantiere ed approvvigionamenti", si chiede se possano essere inserite immagini in aggiunta alle 60 righe times new roman già previste.

Risposta 9:

Si risponde in maniera negativa. Il Paragrafo I.1, relativo al Subcriterio I.1, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del Disciplinare, non potendo il concorrente modificare o derogare alle modalità prescritte per la formulazione dell'offerta. Eventuali immagini o grafici inseriti nel Paragrafo I1. non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del Subcriterio I.1.

Quesito 10:

Chiediamo, facendo l'esempio di una costituenda RTI fra imprese di tipo verticale, se un'impresa è in possesso di tutte le categorie scorporabili relative agli impianti (OS3 - OS28 - OS30) arriva ad una quota superiore della categoria prevalente OG1 richiesta, è possibile comunque la costituzione di un RTI con Capogruppo o dovrà essere l'impresa con la CAT. OG1 la capogruppo?

Risposta 10:

Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della *lex specialis* di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attengano i concorrenti alle previsioni di legge.

Quesito 11:

In relazione all'allegato 1 Domanda di Partecipazione, che recita precisamente:

[oppure]

1.quali membri del concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva e precisamente come:

raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo

- GEIE costituendo

Si chiede se "Professionisti" possa essere sostituito con imprese.

Risposta 11

Si chiarisce che i termini "professionisti" o "imprese" sono sempre da intendersi riferiti a "operatori economici" nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Quesito 12:

Si chiede, al fine della partecipazione alla procedura aperta in oggetto, se sia sufficiente che il certificato di qualità secondo la normativa ambientale ISO 14001 sia posseduto solo dall'Impresa Mandataria oppure sia obbligatorio che lo stesso sia posseduto anche dalle Imprese Mandanti.

Risposta 12:

Si veda la risposta al Quesito n. 5

Quesito 13:

Con riferimento ai lavori in oggetto, con la presente si domanda se sia possibile in caso di partecipazione in R.T.I. formulare il raggruppamento alternativamente nei due seguenti modi:

Simulazione 1

Impresa mandataria in possesso di attestazione SOA:

OG1 cl. VIII per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG1 cl. IV bis

OG2 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG2 cl. I

OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara O30 cl. III bis

Impresa mandante 1 in possesso di attestazione SOA:

OS 18B cl. III per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 18B cl. III

Impresa mandante 2 in possesso di attestazione SOA:

OG11 cl. IV per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 28 cl. IV

OS3 cl. I per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS3 cl. I

Simulazione 2

Impresa mandataria in possesso di attestazione SOA:

OG1 cl. VIII per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG1 cl. IV bis

OG2 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG2 cl. I

OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara O30 cl. III bis

Impresa mandante 1 in possesso di attestazione SOA:

OS 18B cl. III per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 18B cl. III

Impresa mandante 2 in possesso di attestazione SOA:

OG11 cl. IV per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 28 cl. IV

OS3 cl. I per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS3 cl. I

Impresa mandante 3 in possesso di attestazione SOA:

OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 30 cl. IV bis

Si richiede inoltre se l'incremento del quinto dell'importo della propria categoria, nei limiti della propria classifica, sia applicabile contemporaneamente all'impresa mandataria ed anche alle imprese mandanti partecipati in R.T.I.

Risposta 13:

Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della *lex specialis* di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge).

Infine si invitano gli Operatori economici a non anticipare il contenuto dell'offerta, ovvero la esatta modalità di partecipazione, dovendo in tale caso la stazione appaltante disporre l'esclusione.

Quesito 14

Si chiede se è consentito integrare nella costituita ATI, una volta effettuato il sopralluogo, un'altra impresa che ha anch'essa preso regolarmente visione dei luoghi, come impresa singola. In modo tale che l'ATI definitiva che andrà a concorrere alla procedura, avrà comunque in tutti i suoi componenti effettuato il sopralluogo obbligatorio.

Risposta 14

"Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere".

Quesito 15

La cauzione provvisoria deve essere emessa con firma digitale da parte dell'ente emittente?

Risposta 15

La Stazione Appaltante accetterà le cauzioni provvisorie, ex art. 93 d. lgs. 50/2016, purché costituite in conformità alle previsioni di legge nonché allo Schema tipo 1.1. approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.

Quesito 16

in relazione a quanto specificato nel disciplinare di gara a pag. 28 in relazione ai costituenti RTI, si richiede ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 COMMA 8, di poter inserire una dichiarazione a firma di tutti i soggetti che comporranno l'eventuale raggruppamento temporaneo d'impresе che sarà costituito davanti al Notaio solo in caso di aggiudicazione, firmato ai sensi degli artt. 19-45-46-47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, allegando il documento d'identità.

Risposta 16

Si riportano le previsioni contenute nel Disciplinare di gara, all'art. 35 -documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti in forma plurisoggettiva:

"Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- *copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- *atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.*

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- *dichiarazione attestante:*
- *l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;*
- *l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".*

Quesito 17

Con riferimento alla procedura in oggetto e al criterio II Logistica di cantiere ed approvvigionamenti, si chiede se la relazione da produrre in 60 righe, debba essere descrittiva o può anche essere illustrativa, quindi corredata da immagini relative al layout di cantiere, da far rientrare sempre entro le 60 righe.

Risposta 17

Si veda risposta 9.

Quesito 18

relativamente alla procedura di gara di seguito denominata "Lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze", la presente per richiedere conferma se, in qualità di Consorzio Stabile partecipante alla gara in costituendo RTI, che non opera con propria struttura d'impresa e pertanto impossibilitato a certificarsi direttamente ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001, il soddisfacimento di detti requisiti può essere demandato alla consorziata indicata in sede d'offerta quale impresa esecutrice.

Risposta 18

Si riporta quanto previsto nel Disciplinare di gara, art. 37:

Paragrafo D) contrassegno "x" sulla dicitura corrispondente alle certificazioni possedute e in corso di validità.

NB: in caso di concorrenti in forma di RTI, i punti saranno assegnati solo se tutti i membri ne siano in possesso. In caso di consorzio, ove la consorziata indicata per

l'esecuzione non ne sia in possesso, dovranno essere forniti documenti di natura contrattuale idonei a comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza. In caso di avvalimento relativo alla certificazione, dal contratto di avvalimento dovrà comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza.

Quesito 19

1) In merito al criterio A.5 *"Requisiti di isolamento termico infissi"*, si chiede conferma che il valore dichiarato nel disciplinare di gara pari a 1,1 faccia riferimento all' U_g del vetro (trasmissione del solo vetro) e che la frase *"incremento superiore"* sia un refuso, in quanto si parla di riduzione della trasmissione del vetro.

2) In merito al criterio A.6 *"Requisiti di isolamento termico isolamenti"*, si chiede conferma che la frase *"incremento superiore al 20%"* sia un refuso, in quanto si parla di riduzione della trasmissione.

Risposta 19

1) *NEL DISCIPLINARE SI LEGGE:*

SUB-CRITERIO A.5) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO INFISSI "on-off" – MAX 2 PUNTI

Miglioria potere coibente degli infissi esterni per la sola parte vetrata, a parità di prestazione termica del telaio, che da progetto è pari a 1,1

1. Incremento superiore a 0 e inferiore o pari a n. 0,3 (W/m²K): n. 1 punti
2. Incremento superiore a 0,3 (W/m²K): n. 2 punti

NEL MODELLO DI OFFERTA TECNICA:

PARAGRAFO A.5) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO INFISSI

Il Concorrente offre il seguente incremento del potere coibente degli infissi esterni per la sola parte vetrata, a parità di prestazione termica del telaio, che da progetto è pari a 1,1

n. _____ (W/m²K)

Si conferma e si chiarisce quanto segue:

- nel Disciplinare di gara, si fa chiaramente riferimento alla "sola parte vetrata", con la specifica "a parità di prestazione termica del telaio". Evidentemente, oggetto di valutazione sarà la trasmissione del solo vetro;
- nel Disciplinare di gara, il valore 1,1 a base di gara (così come risultante dal progetto posto a base di gara) è riferito alla trasmissione del vetro (come precisato nella parentesi in cui si legge $U_g =$ trasmissione vetro), che in effetti è l'unica caratteristica misurabile con le unità e formule indicate (W/m²k);
- laddove, nel Disciplinare di gara, si parla di incremento prestazionale e miglioria, utilizzando le medesime unità e formule (w/m²k), chiaramente andranno riferiti alla trasmissione.

Pertanto, il **SUB-CRITERIO A.5) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO INFISSI "on-**

off” – MAX 2 PUNTI deve essere letto come segue:

Miglioria potere coibente degli infissi esterni per la sola parte vetrata, a parità di prestazione termica del telaio, corrispondente alla riduzione della relativa trasmittanza (della sola parte vetrata) che da progetto è pari a 1,1

1. Riduzione della trasmittanza in misura superiore a 0 e inferiore o pari a n. 0,3 (W/m²K), quindi livello di trasmittanza del vetro offerto in misura compresa tra minore di 1,1 e 0,8 (w/m²k): n. 1 punti

2. Riduzione della trasmittanza in misura superiore a 0,3 (W/m²K) quindi livello di trasmittanza del vetro offerto inferiore a 0,8 (W/m²k): n. 2 punti

NEL MODELLO DI OFFERTA TECNICA: PARAGRAFO A.5) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO INFISSI, il Concorrente dovrà offrire, quindi indicare, il valore assoluto della riduzione della trasmittanza, degli infissi esterni per la sola parte vetrata, nei termini di cui sopra. Maggiore sarà la riduzione, maggiore sarà il punteggio, nei termini di cui sopra.

La riduzione della trasmittanza, come è noto, è proporzionale all'incremento del potere coibente, relativamente al quale però il concorrente non deve indicare o offrire alcun valore.

2) *NEL DISCIPLINARE SI LEGGE:*

SUB-CRITERIO A.6) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTI “on-off” – MAX 2 PUNTI

Miglioria potere coibente isolamenti a controparete, che da progetto risulta (da tabella 6.a.1 della Relazione tecnica RT03_32_4909) pari a 0.265 W/m²K (trasmittanza globale dell'elemento opaco “parete esterna 101 P.E.)

1. Incremento superiore a 0 e inferiore o pari al 20%: n. 1 punti

2. Incremento superiore al 20%: n. 2 punti

NEL MODELLO DI OFFERTA TECNICA:

PARAGRAFO A.6) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTI

Il Concorrente offre il seguente incremento del potere coibente isolamenti a controparete: _____ %

Si conferma e si chiarisce quanto segue.

Il Concorrente dovrà offrire un miglioramento delle prestazioni degli isolamenti a controparete.

Tali prestazioni sono misurabili, come è noto e come risulta dai misuratori indicati nel Disciplinare di gara, in **W/m²K di trasmittanza.**

A base di gara, la prestazione come da progetto in termini di trasmittanza è pari a **0.265 W/m²K.**

Il miglioramento consisterà nella riduzione della trasmittanza **globale della parete (elemento opaco Parete Esterna 101 P.E..** Maggiore sarà la riduzione, maggiore sarà il punteggio, nei termini di cui sopra.

Pertanto, il **SUB-CRITERIO A.6) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTI “on-off” – MAX 2 PUNTI** deve essere letto come segue:

Miglioria del potere coibente degli isolamenti a controparete, in termini di riduzione della trasmittanza, che da progetto a base di gara (cfr tabella 6.a.1 della Relazione tecnica RT03_32_4909) risulta pari a 0.265 W/m²K (trasmittanza globale dell'intero elemento opaco “parete esterna 101 P.E.)

1. Variazione in misura superiore a 0 e inferiore o pari al 20% con valore offerto della trasmittanza compreso tra minore di 0.265 e 0.212 **W/m²K**: n. 1 punti

2. Variazione in misura superiore al 20% con valore offerto della trasmittanza inferiore a 0.212 **W/m²K**: n. 2 punti

NEL MODELLO DI OFFERTA TECNICA:

PARAGRAFO A.6) REQUISITI DI ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTI

Il Concorrente dovrà offrire, quindi indicare, il valore percentuale della riduzione della trasmittanza,

dell'elemento "parete esterna". Maggiore sarà la riduzione, maggiore sarà il punteggio, nei termini di cui sopra.

La riduzione della trasmittanza, come è noto, è proporzionale all'incremento del potere coibente, relativamente al quale però il concorrente non deve indicare o offrire alcun valore.

Quesito 20

1) Con riferimento al sub criterio A.2 – requisiti acustici passivi partizioni fisse, si evidenzia che il disciplinare premia le proposte migliorative che abbiano un potere fono isolante superiore a 52 dB. Al riguardo si evidenzia che il progetto, nella relazione acustica, documento 00XX_RT02_31_4909_VERIFICA PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E COMFORT ACUSTICO-29/03/2019, alla pag. 26/105 reca il certificato delle prove di laboratorio relativo alle pareti fisse da cui si rileva che il potere fonoisolante è pari a 55 dB.

Si chiede di conoscere se le proposte migliorative debbano avere un potere fono isolante superiore a 52dB o a 55dB, considerando che il massimo punteggio premiante si consegue con incremento superiore a 2 dB e quindi sommando tale valore a 52dB basterebbe un potere fono isolante maggiore di 54 e quindi inferiore a 55 dB.

2) Con riferimento al sub criterio A.7 – requisiti prestazionali della macchina termica, si evidenzia che il disciplinare premia le proposte migliorative che abbiano un coefficiente operativo di prestazione (COP) superiore a 4,63. Al riguardo il progetto, nella relazione di calcolo degli impianti meccanici, documento 00_IM_RT02_31_4909_RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI, alla pag. 57 reca l'allegato C ovvero la scheda tecnica della pompa di calore nella quale il COP è pari a 4,3. Si chiede pertanto di conoscere se le proposte migliorative debbano avere un coefficiente operativo di prestazione superiore a 4,63 o a 4,3 considerando che il massimo punteggio premiante si ha con un incremento superiore al 5%, il quale se rapportato a 4,3 fornirebbe un COP di 4,515 inferiore a 4,63.

3) Con riferimento al sub criterio B.1 – caratteristiche porte.

Si chiede di sapere se può essere fornita la scheda tecnica solo relativa al pushbar con finitura inox al posto dei maniglioni antipánico previsti in progetto. Nel subcriterio B.1 del disciplinare è previsto invece che si debbano fornire le schede tecniche delle porte EI e US.

Al riguardo si evidenzia che andrebbero comunque prodotte due schede una relativa alla porta e una relativa alla pushbar. Per evitare confusione, poiché le porte non sono oggetto di migliorie, si chiede di poter presentare la sola scheda tecnica relativa al pushbar inox nelle varie dimensioni compatibili con le porte.

Risposta 20:

1) Nel Disciplinare di gara, si legge:

SUB-CRITERIO A.2) REQUISITI ACUSTICI PASSIVI PARTIZIONI FISSE "on-off"- MAX 3 PUNTI - Miglioria potere fonoisolante divisori fissi (partizioni verticali), per maggiore potere fonoisolante, che da progetto è pari a 52 dB

Incremento del potere fonoisolante espresso in decibel (dB) delle pareti mobili in misura:

Da n. 0 a n. 1 (dB): n. 1 punto

Da >1 (dB) a n. 2 (dB): n. 2 punti

Oltre 2 (dB): n. 3 punti

A comprova, dal concorrente primo classificato, saranno acquisiti: scheda tecnica di prodotto e certificato di prova rilasciato da laboratorio accreditato.

La prestazione acustica certificata in laboratorio delle partizioni fisse a base di gara è quella risultante dal Paragrafo 4.5 dell'elaborato "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DEL COMFORT ACUSTICO".

Precisamente: **55dB**.

È da rettificare la prestazione acustica riportata nel sub-criterio A.2) che non è pari a 52 ma è pari a 55 dB.

Il concorrente dovrà offrirne l'incremento in valore assoluto di dB (rispetto ai 55, come da progetto a base di gara).

Di conseguenza, le previsioni del Disciplinare di gara devono essere chiarite e rettificate come segue:

SUB-CRITERIO A.2) REQUISITI ACUSTICI PASSIVI PARTIZIONI FISSE "on-off"- MAX 3 PUNTI - Miglioria potere fonoisolante divisori fissi (partizioni verticali), per maggiore potere fonoisolante, che da progetto è pari a 55 dB

Incremento del potere fonoisolante espresso in decibel (dB) delle pareti mobili in misura:

Da n. 0 a n. 1 (dB): n. 1 punto

Da >1 (dB) a n. 2 (dB): n. 2 punti

Oltre 2 (dB): n. 3 punti

A comprova, dal concorrente primo classificato, saranno acquisiti: scheda tecnica di prodotto e certificato di prova rilasciato da laboratorio accreditato.

2) Nel disciplinare di gara, relativamente al **SUB.CRITERIO A.7)** si legge

REQUISITI PRESTAZIONALI MACCHINA TERMICA "on-off"- MAX 3 PUNTI

Miglioria efficienza energetica termica delle pompe di calore ottenuta come aumento del parametro COP riferito alle condizioni di progetto (COP pari a 4.63 con $T_{mandata}=55^{\circ}C$ e $T_{sorgente}=10^{\circ}C$)

incremento fino al 5%: n. 2 punti

incremento da >5%: n. 3 punti

A comprova, dal concorrente primo classificato, saranno acquisiti: scheda tecnica e certificati prestazionali delle pompe di calore

Si precisa che il COP di riferimento per la pompa di calore, riferito alle condizioni di progetto (acqua calda 45/40°C ed acqua sorgente 14-7°C) è invece quello che risulta dagli elaborati

progettuali a base di gara, e precisamente pari a **4,30**, come indicato nella voce “Nr. 257 PAM.08.01; Pompa di calore polivalente acqua-acqua [...]” dell’elaborato “Elenco dei prezzi unitari”.

Deve pertanto essere chiarita e rettificata la previsione del Disciplinare di gara, che dovrà essere letta come segue:

SUB.CRITERIO A.7) REQUISITI PRESTAZIONALI MACCHINA TERMICA “on-off”- MAX 3 PUNTI

Miglioria efficienza energetica termica delle pompe di calore ottenuta come aumento del parametro COP riferito alle condizioni di progetto (COP pari a 4.30 con acqua calda 45/40°C ed acqua di sorgente 14/7°C)

incremento fino al 5%: n. 2 punti

incremento da >5%: n. 3 punti

A comprova, dal concorrente primo classificato, saranno acquisiti: scheda tecnica e certificati prestazionali delle pompe di calore

3) si può presentare la sola scheda tecnica relativa al pushbar.

Quesito 21

In merito al criterio A.2 "Requisiti acustici passivi partizioni fisse", negli elaborati di progetto (planimetrie, computo, abaco murature) non si riesce a risalire alla tipologia di parete con potere fonoisolante pari a 52 db che, come richiesto da disciplinare, occorre migliorare. Si chiedono, dunque, delucidazioni in merito alla partizione/i oggetto di miglioria.

Risposta 21

Per quanto riguarda il SUB-CRITERIO A.2, si faccia riferimento alla risposta al quesito n.20.

Quesito 22

Con riferimento alla gara in oggetto, si inviano le richieste di chiarimento sotto riportate.

SUB-CRITERIO A.2

Si chiede di indicare esplicitamente quali siano gli articoli del CME a base di gara oggetto della potenziale miglioria (pareti fisse con potere isolante di progetto pari a 52 dB), in quanto dalla lettura congiunta del CME, del documento “Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi del comfort acustico” e del documento “Abaco delle murature” non è possibile determinare univocamente quali siano le pareti interessate dalla miglioria, né le relative prestazioni acustiche previste a base di gara.

A titolo di esempio, si riporta che le pareti fisse perimetrali delle sale sono indicate con il codice 03, che definisce (si veda l’abaco delle murature) una parete divisoria REI 120 a quattro lastre di cartongesso non corrispondente al requisito di 52 dB.

Nella relazione acustica §4.5, si fa riferimento a pareti interne opache con prestazione acustica di 55 dB certificate (trattasi di pareti tipo KNAUFF W112, che però non hanno riscontro nelle descrizioni dei CME, né nell’abaco delle murature).

Si prega di chiarire, con lo scopo di identificare in maniera univoca quali siano le pareti (ed i relativi articoli di CME) effettivamente oggetto della migloria da proporre.

SUB-CRITERIO A.5

Il concorrente ha inteso che l'oggetto della migloria da proporre riguardi esclusivamente i seguenti articoli del CME:

- NP.OC.03
- NP.OC.04
- NP.OC.04 a
- NP.OC.05
- NP.OC.05 a
- NP.OC.05 b

Si prega di confermare.

Risposta 22:

Si veda la risposta al quesito n.20.

Il Sub-criterio A.1 è riferito alle pareti mobili con 52 dB a base di gara.

Il Sub-criterio A.2 è riferito alle pareti fisse con 55 dB a base di gara.

Per quanto riguarda il SUB-CRITERIO A.5 si precisa che tale criterio si riferisce a tutti gli infissi esterni, nessuno escluso.

Quesito 23

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono maggiori informazioni in merito alla stipula delle garanzie fideiussorie, provvisoria e definitiva, e delle polizze assicurative in quanto non rilevabili dagli elaborati di gara, eccetto un'unica indicazione inerente la cauzione provvisoria riportata a pag. 21 Art. 29 - Contenuto della Busta A del disciplinare di gara.

Risposta 23

Si conferma che l'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria, costituita in conformità alle previsioni di cui all'art. 93 del d. lgs. 50/2016.

Parimenti, l'aggiudicatario dovrà, ai fini della sottoscrizione del contratto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, costituire la cauzione definitiva (cfr. art. 44 del Disciplinare) e la polizza assicurativa (cfr. art. 38 dello Schema di Contratto).

Quesito 24

a) Il computo prevede per le pareti mobili da 52 dB un doppio lato fonoassorbente. Questa prescrizione non trova riscontro nella relazione tecnica (sia nella descrizione che nel dettaglio tecnico, pagg.18-19-20), a quale si deve tener conto?

b) Nel progetto sono previsti due tipi di divisori mobili, uno con $R_w=52$ dB e uno con $R_w=48$ dB. Il disciplinare fa riferimento solo al valore di 52 dB, si deve migliorare solo il primo?

c) Le pareti a base di gara presentano un $R_w = 55$ dB (nel disciplinare viene indicato 52dB). Qual'è il valore di cui tener conto per l'effettuazione della proposta migliorativa?

d) Negli atti di gara non sono specificate le caratteristiche che dovrà avere la cauzione provvisoria. Si chiede, pertanto, se sia sufficiente attenersi alle previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Risposta 24

a) Relativamente alle Pareti Manovrabili Acustiche si faccia riferimento alle voci di computo:

- NP.OC.02, $R_w \geq 48$ dB, un lato fonoassorbente e un lato riflettente

- NP.OC.02a, $R_w \geq 52$ dB, due lati fonoassorbenti

Tali pareti trovano riscontro grafico, relativamente alla loro collocazione, sia negli elaborati

”PIANTE PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI”, sia nella relazione “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DEL COMFORT ACUSTICO”.

b) Il disciplinare recita: Miglioria potere fonoisolante divisori mobili (partizioni verticali), per maggiore potere fonoisolante, che da progetto è pari a 52 dB queste sono le pareti divisorie tra le sale, sono migliorabili solo queste.

c) vedi quesito 20

d) si risponde in maniera affermativa

Quesito 25

nel visionare tutta la documentazione di gara ritirata al sopralluogo, ci siamo accorti che le descrizioni nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO sono incomplete.

Pertanto siamo a chiedere di poter avere il computo metrico completo in ogni sua descrizione, per poter valutare correttamente il contenuto senza omettere dati che vengono richiesti all'interno di ogni voce.

Risposta 25

La descrizione completa del prezzo è contenuta nell'elaborato elenco prezzi Elaborato 00_XX_EP01_33_4909_ELENCO PREZZI.

Quesito 26

Si chiede, avendo la categoria prevalente (OG1) superiore a quanto richiesto nel bando di gara, se è possibile incorporare la categoria specialistica OS18-B in quanto come si evince dal disciplinare non è richiesta la qualificazione obbligatoria.

Risposta 26

Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendono i concorrenti alle previsioni di legge.

Quesito 27

1. In riferimento all'art.15 del disciplinare “varianti”, si chiede se quando si riporta che “le opere dovranno avere la consistenza di cui al progetto a base di gara”, per consistenza oltre alle quantità (lunghezza, larghezza, metri quadri) si intendono anche gli spessori delle partizioni e/o degli elementi scelti (es. spessore, pannelli isolanti, spessore materiale fonoassorbente, e se pertanto è possibile modificare (anche se in modo non rilevante) lo spessore degli elementi previsti da progetto (partizioni verticali, partizioni orizzontali ecc.).

2. In riferimento all'art.37 del disciplinare di gara si chiede se all'interno della busta B oltre all'elaborato su supporto informatico in formato non editabile, lo stesso elaborato debba essere inserito in formato cartaceo.

3. In relazione al sub criterio A.6, vista la difficoltà nell'identificare chiaramente ed univocamente le voci di computo corrispondenti, si chiede di indicarle o di fornire maggiori informazioni per la loro individuazione.

4. In relazione al sub criterio A.5 si chiede di chiarire cosa si intende per “incremento del potere coibente degli infissi esterni per la sola parte vetrata” che si riporta nell'allegato 4. Si presume che il miglioramento da 0 a 0.4 Wm²K deve essere inteso per il componente infisso. Si chiede inoltre se vadano migliorati i soli infissi con valore di trasmittanza pari a 1.1 Wm²K e la voce di computo con cui gli stessi sono indicati.

5. In riferimento al sub criterio A.2 si chiede se è corretto identificare i divisori fissi (partizioni verticali) sottoposti a miglioria esclusivamente con quelli identificati con la voce di computo N.P.O.C.29-130/236 (parete acustica ad orditura metallica).

6. In riferimento al sub criterio A.8 (requisiti prestazionali recuperatori) si chiede di identificare la o le voci di computo (con eventuale analisi prezzi) relative ai recuperatori o in alternativa di fornire maggiori informazioni per la loro individuazione, non essendo facilmente individuabili

Risposte 27:

1 Per “consistenza” si intenda anche caratteristiche relative a quantità. A titolo esemplificativo, non esaustivo, non è concesso ai concorrenti modificare posizione e ingombri di partizioni o elementi che definiscono l’involucro.

2 si chiarisce che le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate solo in formato cartaceo. l'unico documento di cui è chiesta la produzione anche su supporto digitale e' il dgue (da inserire nella busta a)

3 si veda risposta al quesito 19

4 si veda risposta al quesito 19

5 si veda risposta al quesito 20. Per la definizione degli stessi si faccia riferimento alle partizioni opache e fisse che separano le sale da altri ambienti comuni, come specificato al paragrafo 4.5 del documento “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DEL COMFORT ACUSTICO”

6. I recuperatori di calore sono parte integrante delle Unità di trattamento aria e per gli stessi non risulta esserci una specifica voce di computo. Le specifiche tecniche richieste dal progetto sono riscontrabili all'interno della documentazione tecnica (IM_RT01_31_4909, IM_RT02_31_4909, IM_RT03_32_4906 punto 5.1.a.6, IM_CT01_32_4906 punto 2.5.7)

Quesito 28

In merito alla risposta al quesito 20, si chiede se il COP della macchina termica deve essere calcolato nelle condizioni di progetto indicate dagli elaborati progettuali (acqua calda 45/40°C ed acqua sorgente 14-7°C) o nelle condizioni di progetto indicate dal disciplinare (Tmandata=55°C e Tsorgente=10°C)?

Risposte 28:

Vedi risposta al quesito 20

I dati di progetto a cui riferire i COP della pompa di calore sono 45-40°C per l’acqua calda prodotta e 14-7°C per l’acqua sorgente (pozzo caldo). I dati del disciplinare sono da intendersi come valori limite di funzionamento e non come dato di progetto in esercizio normale della pompa di calore

Quesito 29:

In merito al criterio A.2 Requisiti acustici passivi partizioni fisse, si chiede a quale voce di elenco prezzi, abaco delle murature, planimetrie, faccia riferimento la parete fissa da 55bB indicata nel Paragrafo 4.5 dell’elaborato VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DEL COMFORT ACUSTICO.

Risposta 29

Vedi risposta quesiti 19, 20 e 27

Quesito 30:

Si chiede di chiarire la dicitura riportata per ciascun criterio relativo all’offerta tecnica: “A

comprova (da acquisire a campione e/o per il primo classificato, a cura della Committente, anche d'ufficio presso soggetti terzi che ne dispongano): scheda tecnica e certificati prestazionali ...".

Non risulta chiaro se le schede sono da fornire necessariamente in questa fase ovvero in una fase successiva.

Nel caso in cui dovessero essere necessarie in questa fase, la documentazione da presentare nella busta dell'offerta tecnica dovrà essere semplicemente l'allegato 4 compilato e le schede tecniche relative ai prodotti offerti?

Nell'allegato 4 i valori da indicare sono esclusivamente i Delta (di incremento o di riduzione) oppure occorre indicare il parametro finale?

Risposta 30

Le schede tecniche vanno presentate in questa fase, i valori da indicare sono entrambi: Delta e parametri riscontrabili da schede tecniche.

Quesito 31

a) In riferimento all'offerta tecnica al PARAGRAFO A.2) REQUISITI ACUSTICI PARTIZIONI FISSE si chiede conferma che la dizione "mobili" sia un refuso e pertanto da eliminare.

b) In merito al SUB.CRITERIO A.8 "Requisiti prestazionali Recuperatori" viene indicato come dato prestazionale di progetto il rendimento del recuperatore secondo norme AHRI; poiché nei tabulati di progetto è riportato anche il rendimento secondo normativa EUROVENT delle UTA, si chiede se possibile prendere a riferimento tale rendimento ai fini della compilazione dell'offerta tecnica, in quanto molti costruttori di UTA non sono in grado di certificare nella selezione di macchina, il recuperatore secondo normative AHRI nei ristretti tempi di gara.

Risposta 31

a) Vedi risposta quesiti 19, 20 e 27

b) Si esclude il ricorso al rendimento secondo normativa EUROVENT.

Quesito 32

Si richiede di specificare il livello di dettaglio (LOD) del modello BIM che verrà consegnato all'aggiudicatario e se questo sia esteso o meno a tutte le discipline specialistiche (architettura, strutture, impianti tecnologici).

Si richiede inoltre se il modello BIM è georeferenziato.

Risposta 32

Il modello BIM è stato sviluppato con un livello di approfondimento sugli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici variabile da LOD 200 a LOD 400.

Il modello non è georeferenziato.

Quesito 33

In merito al punto A.6, avendo univocamente definito il pacchetto tecnologico da migliorare (denominato "P.E 101" nell'elaborato 00_XX_RT03_32_4909), non è stata trovata una chiara corrispondenza con alcuna voce di computo.

Al fine di avere un corretto riferimento quantitativo sull'isolante da migliorare, si richiede quale sia l'effettivo riferimento da computo metrico.

Dall'analisi del computo sono emerse queste possibili voci:

- 1C.10.250.0025a;
- 1C.10.250.0060a;
- una terza voce che vogliate indicarmi.

In merito al punto A.8. si richiede dove sia possibile evincere il rendimento secondo le norme AHRI dei recuperatori posti a base di gara.

Risposta 33

Il criterio A.6 si riferisce al miglioramento della trasmittanza della parete esterna identificata come "101 PE" nell'elaborato di gara "RT03_32_4909", che presenta un valore di 0,265 W/mq K; la parete in questione è rintracciabile negli elaborati planimetrici allegati al documento stesso.

Pertanto la voce corrispondente da computo è la

1C.10.250.0060.a Isolamento termico a parete realizzato con lastre di schiuma poliuretanicata prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza - 20 mm Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di schiuma poliuretanicata prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 20 mm

insieme a

1C.10.250.0060.b Isolamento termico a parete realizzato con lastre di schiuma poliuretanicata prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza - per ogni 10 mm in più Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di schiuma poliuretanicata prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più m² x cm 1,39 per i cm in più.

(criterio A.8) il rendimento secondo AHRI dei recuperatori delle UTA è indicato nel documento 00IMRT02_31_4909 Allegato A pag. 38 e seguenti.

Quesito 34

in riferimento alla gara "*Ristrutturazione del palazzo degli Affari di Firenze*", nonostante le numerose risposte ai quesiti pubblicati, in merito al criterio A.6 dell'offerta tecnica – *Requisiti di isolamento termico isolamenti* – si chiede di chiarire quale sia la parete da prendere in

considerazione visto che nella relazione tecnica (Studio di fattibilità) RT03_32_4909 indicata nel disciplinare di gara a pag.41, non vi è la tabella 6.a.1. dal quale poter dedurre la parete considerata.

Risposta 34

In merito al quesito posto si fa presente che le caratteristiche prestazionali dell'elemento opaco indicato sono riportate all'interno del documento "00_XX_RT03_32_4909 – *Relazione sul contenimento dei consumi energetici*" e non all'interno del documento "00_XX_RT03_31_4909_STUDIO FATT AMBIENTALE".

Tali caratteristiche sono riportate in più punti del suddetto documento ed in particolare a pag 54 e 55 (*CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO TIPO DI STRUTTURA Muratura calcestruzzo e cappotto interno cod 101 P.E*)